

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1318

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2007

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - I comuni di minore dimensione demografica, così numerosi nel nostro Paese, meritano una specifica attenzione politica ed istituzionale.

Questa è la finalità principale del presente disegno di legge, che riproduce integralmente il documento programmatico licenziato dalla Consulta nazionale piccoli comuni dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

In particolare, nel processo di rinnovamento politico-territoriale in atto, i 5.800 piccoli comuni italiani, responsabili del 54 per cento del territorio nazionale e in gran parte privi di strumenti e di risorse adeguate, rischiano di rimanere penalizzati e sempre più isolati senza politiche di intervento «mirate» sia in campo legislativo che amministrativo e tecnologico.

Affermare e riconoscere queste istituzioni locali come «l'ossatura» del sistema delle autonomie locali, che, in quanto tale, necessita di politiche di sviluppo dedicate, rappresenta un passaggio vitale da compiere, innanzitutto, da parte del legislatore nazionale.

Appare, infatti, evidente l'interesse di tutela e di sostegno per i piccoli comuni e per le loro tipicità, da porre in essere da parte del Parlamento al fine di definire un quadro ampio di azione valida su tutto il territorio, e la necessità di leggi regionali che integrino e valorizzino in via più diretta le singole realtà locali.

In considerazione del mancato compimento, nella XIV legislatura, dell'*iter* parlamentare del disegno di legge atto Senato n. 1942, «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti», l'ANCI, attraverso il lavoro compiuto nell'anno 2005 dalla Consulta nazionale piccoli comuni, ha

predisposto un documento programmatico contenente una proposta di legge quadro a favore degli stessi enti.

Tale documento rappresenta il frutto delle principali esigenze riscontrate dall'ANCI in occasione di incontri avvenuti su tutto il territorio nazionale e già rappresentate alla Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato come proposte emendative, prima che il citato disegno di legge n. 1942 si arenesse in tale sede.

Il protrarsi dell'inadeguata attenzione normativa ha causato, fino ad oggi, un progressivo impoverimento di molte piccole realtà, situate in vaste aree del Paese, che rischiano di vedere fortemente compromessa la propria capacità di governo e di perdere competitività territoriale in un periodo storico in cui la stessa è e sarà sempre più determinante.

Ferma restando infatti la necessità di considerare con criteri unitari il sistema degli 8.100 comuni italiani di ogni dimensione, non è da sottovalutare l'importanza di disporre di uno strumento normativo attento alle peculiarità degli enti minori e dei loro territori così fortemente caratterizzati.

L'attuale mancanza di politiche specifiche va traducendosi in una significativa diminuzione dei servizi anche «minimi» offerti ai cittadini, che rischiano, come sempre, di subire i lati negativi di scelte legislative poco attente a queste realtà, da riconsiderare invece come vere risorse del nostro Paese, nelle quali sviluppare condizioni di vita maggiormente appetibili.

Per individuare una linea di risposte concrete a tali problematiche, è della massima importanza compiere un primo e decisivo passo in avanti nell'affrontare le tematiche ritenute prioritarie dai comuni di minore dimensione demografica, che potrebbero costi-

tuire la base per una significativa inversione di tendenza a loro vantaggio.

Questi, in sintesi, i contenuti del disegno di legge: evidenziare le finalità della legge e definire il «piccolo comune»; semplificare la normativa vigente per i piccoli comuni; eliminare ogni vincolo territoriale relativo al luogo effettivo del parto a favore della registrazione delle nascite presso il comune di residenza dei genitori; istituire un fondo statale stabile che incentivi e sostenga lo sviluppo della gestione associata di funzioni e

servizi tra i piccoli comuni; valorizzare i prodotti tipici locali; sostenere la diffusione dell'*e-Government*; rendere necessaria e obbligatoria la presenza del servizio postale; mantenere diffusamente le attività scolastiche; prevedere una soluzione specifica al problema della compartecipazione alla spesa per la realizzazione delle opere pubbliche nei piccoli comuni; favorire il riequilibrio insediativo; agevolare il servizio idrico; prevedere e ripristinare fondi specifici a favore dei piccoli comuni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

*(Finalità della legge
e definizione di piccoli comuni)*

1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e tutelare il patrimonio rappresentato dai piccoli comuni, singoli o associati, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione e dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, sostenendo, in particolare, le attività amministrative, economiche, sociali, ambientali e culturali di tali comuni, salvaguardandone le identità storiche e le tipicità e favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti anche in riferimento al sistema di servizi territoriali.

2. Ai fini della presente legge, per «piccoli comuni» si intendono i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni e degli incentivi finanziari previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati i criteri per l'individuazione dei piccoli comuni tenendo conto, in particolare, delle realtà che presentano condizioni di marginalità economica, culturale e sociale.

4. Le disposizioni previste dalla presente legge per i piccoli comuni si applicano, salvo che sia diversamente stabilito, alle unioni tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 3 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti i piccoli comuni)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono, d'intesa con le associazioni regionali rappresentative degli enti locali, iniziative per l'unione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

3. Nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale,

le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 51, commi 2 e 3, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, commi 6 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché articolo 7, comma 8, del medesimo codice per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005.

5. Per il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia e gas, i piccoli comuni possono utilizzare, per l'attività di incasso e di trasferimento delle somme, le reti telematiche terze presenti sul territorio, mediante specifici accordi.

6. I piccoli comuni, anche in associazione o partecipazione tra di loro o mediante l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano,

ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I piccoli comuni, anche mediante l'ANCI, possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e delle case cantoniere dell'ANAS spa al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

8. Le regioni promuovono interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablaggio degli edifici situati nei piccoli comuni e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni. Le regioni incentivano altresì il processo di realizzazione dei centri servizi territoriali per l'erogazione dei servizi di *e-Government* in favore dei piccoli comuni.

9. Le regioni incentivano l'adozione da parte dei piccoli comuni di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale e dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

10. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce triennialmente un'in-

tesa volta a promuovere sull'intero territorio nazionale l'attuazione delle politiche di incentivazione previste dalla presente legge.

11. Al fine di favorire il riequilibrio anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei piccoli comuni, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui alla presente legge possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di un altro comune.

12. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti statali e regionali per la realizzazione delle opere pubbliche nei piccoli comuni non dovrà tenersi conto, ai fini del punteggio complessivo, della percentuale di compartecipazione a carico degli stessi enti.

13. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni, di cui al comma 12, dovrà essere compensata a valere sulle risorse iscritte in apposito fondo istituito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario)

1. Al fine di incentivare tra i piccoli comuni la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi volontari, tendenzialmente stabili e unitari, per la gestione associata di una pluralità di servizi e funzioni comunali, analogamente a quanto previsto dall'articolo

32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per l'associazionismo intercomunale volontario (FAIV), con dotazione finanziaria triennale. In sede di prima attivazione, al FAIV è destinato un importo pari a 50 milioni di euro per il 2007, 60 milioni di euro per il 2008 e 60 milioni di euro per il 2009.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza unificata, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al fine di adeguare i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali interessati e secondo principi e modalità definiti con intesa in sede di Conferenza unificata, concorrono con contributi propri ad incentivare, prioritariamente, le esperienze associative di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

CAPO II

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI PER
I PICCOLI COMUNI

Art. 4.

(Incentivi alle pluriattività)

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Art. 5.

(Attività e servizi)

1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, d'intesa con le rappresentanze regionali dei comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni, singoli o associati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i centri multifunzionali di cui al comma 2 e gli enti cui essi fanno riferimento

possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province privilegiano, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi ed altri centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2.

Art. 6.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce, d'intesa con l'ANCI, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizza-

zione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, nel territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali.

Art. 7.

(Programmi di e-Government)

1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 5, comma 2.

2. È istituito il fondo nazionale di *e-Government* per i piccoli comuni. L'ammontare del fondo è determinato in 25.000.000 di euro per l'anno 2007, 50.000.000 di euro per l'anno 2008 e 75.000.000 di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il fondo nazionale di cui al comma 2 è utilizzato, prioritariamente, per il finanziamento di progetti innovativi volti a promuovere:

a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

b) l'informatizzazione delle banche dati;
c) l'integrazione dei sistemi informativi;
d) lo sviluppo di forme associative per la realizzazione dei centri servizi territoriali.

4. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i piccoli comuni e per le isole minori ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, singoli o associati, di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica)

1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni.

2. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma e dal comma 1, si tiene conto altresì del protocollo di intesa per la realizzazione di servizi comunali

ai cittadini, siglato il 21 novembre 2002 tra ANCI e Poste italiane Spa.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede altresì ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

Art. 9.

(Istituti scolastici)

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno dodici mesi dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 10.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali)

1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese.

2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale con particolare riferimento al commercio elettronico.

Art. 11.

(Sistema distributivo dei carburanti)

1. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, determinano le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 12.

*(Incentivi per l'insediamento
nei piccoli comuni)*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ogni regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle organizzazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche di cui ai commi 1 e 2.

Art. 13.

(Agevolazioni in materia di servizio idrico)

1. Nell'attuazione delle disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Art. 14.

*(Fondo per gli incentivi fiscali in favore
dei piccoli comuni)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo finalizzato alla concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale e sugli immobili soggetti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera *b)*, nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, lettera *a)*.

5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

6. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Fondo perequativo per lo sviluppo)

1. A decorrere dall'anno 2007, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. La dotazione del Fondo perequativo di cui al comma 1 è determinata nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2007, 175 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché per l'individuazione dei destinatari. I predetti criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici, e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2007, a 175 milioni di euro per l'anno 2008 e a 200 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

